ISSN 0378-701X

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

C 110

39° anno

16 aprile 1996

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
	I *Comunicazioni*	
	Consiglio	
96/C 110/01	Risoluzione del Consiglio, del 25 marzo 1996, sulle prospettive della cooperazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo tecnologico	1
	Commissione	
96/C 110/02	ECU	3
96/C 110/03	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 25 al 29. 3. 1996	4
96/C 110/04	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dall'1° al 5. 4. 1996	5
	II *Atti preparatori*	
	Commissione	
96/C 110/05	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida	7
96/C 110/06	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 92/118/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale	9

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
	III *Informazioni*	
	Consiglio	
96/C 110/07	Bando per l'organizzazione di concorsi generali	11
	Commissione	
96/C 110/08	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)	12
96/C 110/09	Programma per la cooperazione nell'ambito dell'istruzione superiore e della formazione — Comunità europea — Canada — Secondo bando di gara	13
96/C 110/10	MAST III — Secondo invito a presentare proposte nel quadro del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle scienze e tecnologie marine (1994-1998) (settori A, B e C)	15
96/C 110/11	Avviso preliminare relativo ad un invito a presentare proposte per borse di formazione mediante la ricerca ai sensi del programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore dell'energia non nucleare (1994-1998) ...	16

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1996

sulle prospettive della cooperazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo tecnologico

(96/C 110/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

esaminata la comunicazione della Commissione del 20 ottobre 1995, sulle prospettive della cooperazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) e tenuto conto del parere del comitato della ricerca scientifica e tecnica,

1. APPOGGIA i cinque obiettivi globali della futura politica comunitaria per rafforzare ed accrescere ulteriormente la cooperazione con i paesi terzi in materia di RST, nel modo seguente:

   — rafforzare la competitività europea e sviluppare tecnologie per i futuri mercati,

   — sviluppare la partnership nel settore della scienza e della tecnologia, in particolare con i paesi terzi di interesse strategico per la Comunità,

   — condividere la responsabilità e svolgere attività di RST sulle future sfide economiche e sociali,

   — promuovere un RST che abbia attinenza alle esigenze e priorità dei paesi in via di sviluppo per favorirvi una crescita sostenibile,

   — condividere le informazioni S&T e contribuire alla scienza e alla tecnologia su vasta scala e di punta.

2. SOTTOLINEA che la cooperazione con i paesi terzi nel settore di RST dovrebbe continuare ad ispirarsi ai principi di sussidiarietà, reciproco vantaggio, coerenza con altre politiche comunitarie, soprattutto con le politiche esterne dell'Unione, efficienza e qualità.

3. RILEVA l'esigenza di diversificare l'approccio tra i vari paesi terzi partner, per ragioni economiche, politiche e geografiche, SI COMPIACE pertanto dell'intenzione della Commissione di presentare altri documenti sulla cooperazione internazionale con i gruppi specifici di paesi terzi.

4. RITIENE che in un mercato globale si debba promuovere una cooperazione su scala mondiale in materia di ricerca con tutti i mezzi appropriati, in particolare, se del caso, con una partecipazione esterna al programma quadro e con accordi bilaterali.

   RITIENE che la cooperazione — in particolare con i paesi terzi industrializzati e i paesi a economia emergente — dovrebbe aver luogo sulla base di un reciproco accesso ai programmi di RST.

5. SOTTOLINEA l'importanza di una maggiore cooperazione nel settore di RST con i paesi dell'Europa centrale e orientale e con gli Stati baltici come parti del dialogo strutturato con tali paesi e Stati, nonché con i paesi mediterranei e con i nuovi Stati indipendenti.

   REPUTA, in questo contesto, che ci si possa avvalere di altri strumenti comunitari (ad esempio PHARE, TACIS, MEDA) entro i limiti in essi definiti — qualora i paesi beneficiari lo richiedano nel quadro dei sistemi di dialogo previsti — per sostenere l'infrastruttura di RST e lo sviluppo di capacità e per promuovere la partecipazione di partner di tali paesi a progetti dei programmi quadro comunitari in materia di ricerca.

6. SOTTOLINEA che la cooperazione con i paesi in via di sviluppo dovrebbe tener conto delle esigenze specifiche di tali paesi, compresi quelli meno sviluppati, e in particolare mirare a potenziare le loro capacità di ricerca e a promuovere una maggiore integrazione regionale di queste capacità, ai fini di un loro sviluppo sostenibile (1).

(1) Vedi anche la dichiarazione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sulla ricerca finalizzata allo sviluppo del 1° giugno 1995.

7. APPOGGIA un maggior impegno industriale nella cooperazione internazionale in materia di RST, ispirato all'esperienza maturata con la partecipazione dell'industria ai programmi di RST dell'Unione europea e quale mezzo per migliorare la competitività europea in un contesto globale.

8. SOTTOLINEA l'importanza di migliorare il coordinamento e l'interazione con le attività Eureka e COST, al fine di promuovere efficacemente in Europa la cooperazione internazionale in materia di RST.

9. CONVIENE che sui principi enunciati nella presente risoluzione si possa basare la riflessione futura sull'approccio alla cooperazione internazionale in materia di RST.

COMMISSIONE

ECU (1)

15 aprile 1996

(96/C 110/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,0760	Marco finlandese	5,96422
Corona danese	7,34474	Corona svedese	8,49224
Marco tedesco	1,90301	Sterlina inglese	0,835280
Dracma greca	306,096	Dollaro USA	1,25960
Peseta spagnola	158,785	Dollaro canadese	1,70739
Franco francese	6,45546	Yen giapponese	136,591
Sterlina irlandese	0,809305	Franco svizzero	1,55082
Lira italiana	1980,47	Corona norvegese	8,20757
Fiorino olandese	2,12633	Corona islandese	84,4563
Scellino austriaco	13,3820	Dollaro australiano	1,59242
Scudo portoghese	195,201	Dollaro neozelandese	1,85919
		Rand sudafricano	5,30608

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

— chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;

— trasmettere il proprio indicativo di telex;

— formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;

— non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

---

(1) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO NEL PERIODO DAL 25 AL 29. 3. 1996

(96/C 110/03)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(96) 113	CB-CO-96-126-IT-C	Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo a misure finanziarie e tecniche a sostegno della riforma delle strutture socioeconomiche dei paesi e territori mediterranei non membri (2)	25. 3. 1996	25. 3. 1996	19
COM(96) 115	CB-CO-96-124-IT-C	Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (2) (3)	25. 3. 1996	25. 3. 1996	4
COM(96) 119	CB-CO-96-129-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (1996)	25. 3. 1996	25. 3. 1996	7
COM(96) 122	CB-CO-96-132-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (minidischi da 3,5") originari degli Stati Uniti, del Messico e della Malaysia	25. 3. 1996	25. 3. 1996	12
COM(96) 120	CB-CO-96-130-IT-C	Progetto di risoluzione del Consiglio relativa al software educativo e multimediale nell'educazione e nella formazione (3)	26. 3. 1996	26. 3. 1996	11
COM(96) 125	CB-CO-96-134-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio che proroga la sospensione del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti EPROM (memorie di sola lettura programmabili e cancellabili) originari del Giappone	26. 3. 1996	26. 3. 1996	10
COM(96) 139	CB-CO-96-144-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio recante sostituzione di membri titolari e di membri supplenti del comitato del Fondo sociale europeo	27. 3. 1996	27. 3. 1996	4
COM(96) 114	CB-CO-96-127-IT-C	Rapporto di attività 1995 relativo al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, e in particolare al reciproco riconoscimento della loro conformità, anche per quanto concerne le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite (3)	27. 3. 1996	28. 3. 1996	51
COM(96) 117	CB-CO-96-128-IT-C	Proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico (2) (3)	28. 3. 1996	28. 3. 1996	31
COM(96) 124	CB-CO-96-133-IT-C	Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva del Consiglio sulla fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato	27. 3. 1996	28. 3. 1996	32
COM(96) 132	CB-CO-96-141-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra	28. 3. 1996	28. 3. 1996	8

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(96) 133	CB-CO-96-142-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra	28. 3. 1996	28. 3. 1996	8
COM(96) 135	CB-CO-96-156-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra	27. 3. 1996	28. 3. 1996	80
COM(96) 136	CB-CO-96-157-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia	27. 3. 1996	28. 3. 1996	83
COM(96) 137	CB-CO-96-158-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Azerbaigian	27. 3. 1996	28. 3. 1996	85
COM(95) 640	CB-CO-95-730-IT-C	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (2) (3)	6. 12. 1995	28. 3. 1996	52

(1) Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

(2) Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO NEL PERIODO DALL'1° AL 5. 4. 1996

(96/C 110/04)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(96) 130	CB-CO-96-137-IT-C	Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale concernente la valutazione finale del programma strategico per l'innovazione e il trasferimento di tecnologie (SPRINT) 1989-1994 (3)	1. 4. 1996	2. 4. 1996	95

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(96) 131	CB-CO-96-140-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo 18 gennaio 1996 — 17 gennaio 1999 (2) Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo 18 gennaio 1996 — 17 gennaio 1999 (2)	1. 4. 1996	2. 4. 1996	21
COM(96) 127	CB-CO-96-145-IT-C	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 66/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi (2)	2. 4. 1996	3. 4. 1996	7
COM(96) 140	CB-CO-96-146-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova	2. 4. 1996	3. 4. 1996	7
COM(96) 142	CB-CO-96-147-IT-C	Relazione della Commissione al Consiglio sul costo degli aiuti concessi nel 1994 per il trasporto di taluni ortofrutticoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio (2) Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica, per quanto concerne il periodo di applicazione, del regolamento (CEE) n. 3438/92, che istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia (2)	3. 4. 1996	3. 4. 1996	10
COM(96) 147	CB-CO-96-151-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3074/95 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale	3. 4. 1996	3. 4. 1996	8

(1) Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

(2) Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida

(96/C 110/05)

COM(96) 55 def. — 96/0040(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 21 febbraio 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida [1], modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE [2], dispone che le patenti di guida nazionali siano rilasciate secondo il modello comunitario descritto nell'allegato I [o I bis] [3] e che debbano indicare le condizioni alle quali il conducente è abilitato a condurre;

considerando che l'allegato I [e l'allegato I bis] prevede[ono] che le eventuali diciture aggiuntive o restrittive vengano indicate in forma codificata;

considerando che i codici riguardanti le condizioni di rilascio regolate dalle disposizioni della direttiva 91/439/CEE sono validi su tutto il territorio della Comunità;

considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, è necessaria un'azione comunitaria al fine di permettere la comprensione e il riconoscimento reciproco delle patenti di guida e di facilitare la libera circolazione delle persone, evitando i problemi pratici che i conducenti, le imprese di trasporto su strada, le amministrazioni e gli agenti di controllo dovrebbero affrontare nel caso di codifiche nazionali divergenti;

considerando che è opportuno prevedere una procedura semplificata per permettere l'adeguamento degli aspetti tecnici dei codici comunitari e del complesso delle disposizioni degli allegati I [I bis], II e III della direttiva 91/439/CEE;

considerando che, in occasione della presente modifica, è opportuno, ai fini della chiarezza e della conformità alla direttiva 92/61/CEE del Consiglio [4] relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, adeguare la definizione della dicitura «motociclo» per ciò che riguarda la velocità per costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I, punto 2, sesto trattino [e l'allegato I bis, punto 2.12] della direttiva 91/439/CEE e [sono] modificato[i] come segue:

«— codici da 01 a 99: codici comunitari armonizzati

01	Correzione della vista
02	Protesi auditiva
03	Protesi/ortosi dell'apparato locomotore
04	Subordinato al possesso di un certificato medico in corso di validità
05	Guida sottoposta a restrizioni per ragioni mediche
10	Cambio di velocità adattato
15	Frizione adattata
20	Sistema di frenatura adattato
25	Sistema di accelerazione adattato
30	Sistemi combinati di frenatura e accelerazione adattati
35	Dispositivi di comando adattati
40	Sistema di direzione adattato

(1) GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 1.

(2) Proposta COM(95) 166 def., del 10 maggio 1995.

(3) I termini tra parentesi quadra rimandano all'allegato I bis nell'ipotesi in cui la proposta COM(95) 166 def. venga adottata dal Consiglio.

(4) GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 75.

42 Retrovisore(i) adattato(i)
43 Sedile del conducente adattato
44 Adattamenti del motociclo
45 Unicamente con sidecar
50 Limitata al veicolo specifico/n. di telaio
51 Limitata al veicolo specifico/n. di targa di immatricolazione
55 Combinazione di adattamenti del veicolo
70 Cambio della patente n. ... rilasciata da ...
71 Duplicato della patente n. ...
72 Limitata ai veicoli della categoria A di cilindrata non superiore a 125cc e di potenza massima di 11 kW (A1)
73 Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o a quattro ruote (B1)
74 Limitata ai veicoli della categoria C, la cui massa massima autorizzata non eccede 7 500 kg (C1)
75 Limitata ai veicoli della categoria D, il cui numero di posti a sedere non supera i 16, escluso quello del conducente (D1)
76 Limitata ai veicoli della categoria C, la cui massa massima autorizzata non eccede 7 500 kg (C1), agganciati ad un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice (C1+E)
77 Limitata ai veicoli della categoria D, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non supera i 16 (D1), agganciati ad un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg, sempre che a) la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice e b) il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone (D1+E)
78 Limitata ai veicoli muniti di cambio di velocità automatico (allegato II, 8.1.1, paragrafo 2)

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 della presente direttiva, verrà definita, se necessario, una suddivisione dei codici, in particolare dei codici 04, 05, 44 e 55.»

Articolo 2

All'articolo 7 della direttiva 91/439/CEE viene aggiunto il seguente comma 6:

«6. Per l'adattamento al progresso tecnico e scientifico degli allegati I [I bis], II e III della direttiva 91/439/CEE, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precisato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

La Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da esse decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.»

Articolo 3

L'articolo 3, paragrafo 3, terzo trattino della direttiva 91/439/CEE è modificato come segue:

«— per "motociclo", ogni veicolo a due ruote, con o senza carrozzino, munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm^3 se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.»

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per l'applicazione della presente direttiva a decorrere dal 1° luglio 1996.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità relative al riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 92/118/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale

(96/C 110/06)

COM(96) 68 def. — 96/0048(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 23 febbraio 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale, aggiornata dalla direttiva 92/5/CEE del Consiglio del 10 febbraio 1992 [1] e modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, permette di utilizzare, nella preparazione di prodotti a base di carne, le carni di cui all'articolo 2 della direttiva 88/657/CEE;

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la direttiva 88/657/CEE è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni [2]; che, per garantire la certezza giuridica, è necessario apportare le corrispondenti modifiche nei riferimenti alle direttive summenzionate;

considerando altresì che, a causa delle particolari condizioni di produzione degli stomaci, delle vesciche e delle budella, è opportuno applicare a tali prodotti un regime diverso da quello stabilito in precedenza dalla direttiva 77/99/CEE e includerli nell'allegato II della direttiva 92/118/CEE;

considerando che occorre eliminare dalla direttiva 77/99/CEE talune disposizioni di carattere temporaneo ormai superate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/99/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, lettera b) è soppresso il punto vi).

2) All'articolo 2, lettera d), quinto trattino, il riferimento alla direttiva 88/657/CEE è sostituito dal riferimento alla direttiva 94/65/CE.

3) All'articolo 3, sezione A, il punto 9 è modificato come segue:

   a) la lettera a) è soppressa;

   b) sono soppressi i termini: «b) a decorrere dal 1° luglio 1993»;

   c) il punto i) diviene lettera a) e il punto ii) diviene lettera b).

4) All'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), sono soppressi termini «e fino al 1° luglio 1993, al certificato sanitario previsto nell'allegato D».

5) All'articolo 13, paragrafo 1, ultimo comma, il riferimento alla direttiva 88/657/CEE è sostituito dal riferimento alla direttiva 94/65/CE.

6) Nell'allegato B, capitolo III, punto 2, primo trattino, il riferimento alla direttiva 88/657/CEE è sostituito dal riferimento alla direttiva 94/65/CE.

7) Nell'allegato C è soppresso il capitolo III.

Articolo 2

Nell'allegato II, capitolo 2 della direttiva 92/118/CEE è aggiunto il trattino seguente:

«— alla produzione, all'immissione sul mercato e alle importazioni di stomaci, vesciche e budella, lavati, salati o essiccati e/o riscaldati».

---

[1] GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 1.

[2] GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 10.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° giugno 1996.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

III

(Informazioni)

CONSIGLIO

Bando per l'organizzazione di concorsi generali

(96/C 110/07)

Il Segretariato generale del Consiglio organizza il seguente concorso generale:

Consiglio/C/374: segretari/segretarie di lingua spagnola [1]

La data ultima per la presentazione delle candidature è il **29 maggio 1996.**

---

[1] GU n. C 110 A del 16. 4. 1996 (edizione spagnola).

COMMISSIONE

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(96/C 110/08)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 25 luglio 1987, pagina 1)

2+9 aprile 1996

Regolamento/ decisione	Partita	Azione n.	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	Aggiudicatario	Prezzo di aggiudicazione (ECU/t)
(CE) n. 477/96	A	744+745/95	Euronaid/...	HCOLZ	165	EMB	Alfred C. Toepfer — Hamburg (D)	636,21
	B	1840/93	Ecuador	HTOUR	180	DEB	Miguel Gallego, SA — Sevilla (ES)	775,12
	C	749/95	Ruanda	HCOLZ	400	DEST	Alfred C. Toepfer — Hamburg (D)	958,55
	D	755/95	Capo Verde	HCOLZ	1 400	DEB	Mutual Aid — Antwerpen (B)	747,73
	E	1839/93	El Salvador	HTOUR	415	DEB	Miguel Gallego, SA — Sevilla (ES)	797,30
(CE) n. 393/96	B	585-589/95	Euronaid/...	FHAF	312	EMB	Ludwig Wünsche — Hamburg (D)	338,40
(CE) n. 512/96	A	740+741/95	Euronaid/...	LEPv	195	EMB	Besnier Bridel — Bourgbarré (F)	1 605,00
	B	431/95	WFP/Guatemala	LEPv	1 000	DEB	Besnier Bridel — Bourgbarré (F)	1 717,00
	C	1838/93	El Salvador	LEPv	1 090	DEB	n.a.	(1)

n.a.: Fornitura non aggiudicata.

(1) Seconda gara: 23. 4. 1996.

BLT: Frumento tenero
FBLT: Farina di frumento tenero
CBL: Riso lavorato a grani lunghi
CBM: Riso lavorato a grani medi
CBR: Riso lavorato a grani tondi
BRI: Rotture di riso
FHAF: Fiocchi d'avena
FROf: Formaggio fuso
WSB: Miscela frumanto-soja
SUB: Zucchero
ORG: Orzo
SOR: Sorgo
DUR: Frumento duro
GDUR: Semolino di frumento duro
MAI: Granturco
FMAI: Farina di granturco

B: Burro
GMAI: Semola di granturco
SMAI: Semola di granturco
LENP: Latte intero in polvere
LDEP: Latte parzialmente scremato in polvere
LEP: Latte scremato in polvere
LEPv: Latte scremato in polvere vitaminizzato
CT: Concentrato di pomodoro
CM: Conserve di sgombri
BISC: Biscotti ad alto valore proteico
BO: Butteroil
HOLI: Olio d'oliva
HCOLZ: Olio di colza raffinato
HPALM: Olio di palma semiraffinato
HTOUR: Olio di girasole raffinato
BPJ: Carni bovine in proprio succo

CB: Corned beef
COR: Uva secca di Corinto
BABYF: Babyfood
LHE: Latte ad alto valore energetico
Lsub1: Latte di sostituzione per lattanti (fino a 6 mesi d'età)
Lsub2: Latte di sostituzione per lattanti (dopo i 6 mesi d'età)
PAL: Paste alimentari
FEQ: Favette *(Vicia Faba Equina)*
FABA: Fave *(Vicia Faba Major)*
SAR: Sardine
DEB: Reso porto di sbarco — franco banchina
DEN: Reso porto di sbarco — ex-ship
EMB: Reso porto d'imbarco
DEST: Franco destino

Programma per la cooperazione nell'ambito dell'istruzione superiore e della formazione

Comunità europea — Canada

Secondo bando di gara

(96/C 110/09)

Il 23. 10. 1995, il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla conclusione di un programma eurocanadese per la cooperazione in materia di istruzione superiore e di formazione.

Il presente bando si riferisce agli elementi principali del programma, ovvero la promozione di progetti comuni intrapresi da raggruppamenti di istituti di istruzione superiore, centri di formazione ed altre organizzazioni interessate da una parte e dall'altra dell'Atlantico. Il programma per raggruppamenti sarà amministrato per conto della Comunità europea dalla Commissione europea - Direzione generale Istruzione, formazione e gioventù (DG XXII) e, per conto del governo canadese dal «Human Resources Development Canada (HRDC)» e dal «Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT)».

Obiettivi

Il programma intende arricchire la cooperazione tra studenti con una nuova dimensione comunitaria/canadase, nonché offrire sia alla Comunità europea che al Canada dei vantaggi equilibrati.

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

a. promuovere una maggiore comprensione tra i cittadini della Comunità europea e del Canada, compresa una più vasta conoscenza delle loro lingue, culture e istituzioni;

b. migliorare la qualità dello sviluppo delle risorse umane sia nella Comunità europea che in Canada;

c. migliorare la qualità della mobilità oltreoceano degli studenti, compresa la promozione della trasparenza, il riconoscimento reciproco e, di conseguenza, il trasferimento dei titoli accademici;

d. incoraggiare lo scambio di conoscenze di nuovi sviluppi in materia di istruzione superiore e di formazione, compresa la formazione in nuove tecnologie ed il ricorso all'istruzione a distanza, a vantaggio dell'arricchimento reciproco delle attività nella Comunità europea e in Canada;

e. formare o sviluppare dei partenariati tra istituzioni di insegnamento superiore e di formazione, associazioni professionali, enti pubblici, imprese ed, eventualmente, altre associazioni nella Comunità europea e in Canada;

f. introdurre una rilevante dimensione eurocanadese alla cooperazione oltreoceano in materia di istruzione superiore e di formazione, che completi le forme esistenti di cooperazione bilaterale tra gli Stati membri della Comunità europea e il Canada nonché altri programmi ed iniziative.

Obiettivo del programma

Gli obiettivi del programma devono essere raggiunti promuovendo una gamma di attività innovatrici per gli studenti in materia di cooperazione nel settore dell'insegnamento superiore e della formazione tra le varie regioni della Comunità europea e del Canada, mediante l'incoraggiamento di progetti comuni intrapresi da raggruppamenti eurocanadesi.

Il programma è un'iniziativa condotta su piccola scala che sosterrà, nel corso di questo primo anno, un massimo di 12 progetti originali, eseguiti o, per meglio dire, che possono essere eseguiti attraverso raggruppamenti multilaterali. Non è prevista la duplicazione di attività eseguite o che possono essere eseguite su base bilaterale tra i singoli Stati membri della Comunità europea e del Canada.

Partenariati tra raggruppamenti

Ogni associazione deve comprendere almeno tre organizzazioni attive per parte. Queste devono comprendere almeno due istituti per parte nel settore dell'istruzione superiore o della formazione, aventi sede in vari Stati membri della Comunità europea e in varie provincie del Canada. Il terzo ed i successivi partner possono essere rappresentati o da istituti d'insegnamento e di formazione o da altre organizzazioni di rilievo (quali imprese, ONG, editori, dipartimenti di governo, camere di commercio, istituti di ricerca) nello stesso o in altri Stati membri e province. Tuttavia, il finanziamento del programma è previsto unicamente per gli istituti universitari/di formazione di ogni raggruppamento. È fondamentale che tutti gli istituti universitari/di formazione partecipino integralmente al raggruppamento.

Precedenti esperienze di partecipazione a programmi di insegnamento/formazione nella Comunità europea (per esempio Erasmus, Comett, Tempus, Petra, Force) costituiscono un criterio di eleggibilità per il principale partner comunitario in seno ad un consorzio eurocanadese. Tutte le informazioni, comprendenti i numeri di riferimento, devono riferirsi a tale(i) partecipazione(i).

Progetti di cooperazione

I progetti mirano principalmente alle attività innovatrici che corrispondono alla maggior parte degli obiettivi del suddetto programma.

Sebbene tutte le discipline, compresi i nuovi settori e studi interdisciplinari, possono costituire argomento di studio, le proposte dovranno dimostrare un particolare interesse nei confronti della caratteristica oltreoceanica del programma. Di conseguenza, un seguito positivo sarà riservato alle proposte aventi per oggetto:

— relazioni Canada/Comunità europea: integrazione economica, legislazione e amministrazione, strutture federali e comunitarie, politica sociale, politica regionale, risoluzione di conflitti;

— aree di attuale rilevanza politica;

— aree interessate a livello pedagogico, in cui le frontiere della conoscenza stanno espandendosi, compresi gli studi multidisciplinari. Ciò potrebbe comprendere la produzione di nuovo materiale didattico o una messa a disposizione innovatrice di tale materiale, per esempio attraverso i media interattivi.

Le attività di cooperazione

I raggruppamenti possono proporre un supporto al programma per uno o più tipi di attività quale elemento complementare del progetto. In questo caso dovranno perseguire una strategia coerente piuttosto che impegnarsi in una serie di varie attività. Un elemento di maggiore importanza per ogni raggruppamento (con rare e giustificate eccezioni) sarà costituito dalla mobilità degli studenti.

Le attività di cooperazione oltreoceano che possono costituire motivo di sostegno sono:

— strutture di sviluppo o organizzative a favore della mobilità degli studenti, compreso il lavoro, che forniranno una preparazione linguistica adeguata e una piena riconoscenza accademica;

— scambi organizzati di studenti, insegnanti, istruttori e amministratori di istituti di istruzione superiore e istituti di formazione, compreso, all'occorrenza, anche il lavoro;

— elaborazione comune di curricula innovatori, materiale didattico, metodi e moduli, compresi quelli che utilizzano le nuove tecnologie di insegnamento;

— brevi programmi intensivi di un minimo di 3 o 4 settimane;

— attività pedagogiche facenti parte integrante del curriculum presso un istituto partner;

— altri progetti innovatori, comprendenti l'impiego di nuove tecnologie e l'insegnamento a distanza, che mirano a migliorare la qualità e la redditività della cooperazione oltreoceano nel settore dell'istruzione superiore e della formazione.

Gli studenti

Gli studenti beneficeranno del progetto attraverso l'introduzione nei loro studi di una prospettiva internazionale adeguata (Comunità europea/Canada) (per studenti in trasferta e non).

Aspetti finanziari

Il finanziamento verrà concesso ai raggruppamenti selezionati per una durata massima di 3 anni. Questi riceveranno un sussidio iniziale per progetti congiunti innovatori che potranno essere completati entro 3 anni o che possono, una volta stabiliti, essere continuati senza supporto continuo del programma.

Il finanziamento verrà concesso ai raggruppamenti selezionati tramite i partner principali di entrambe le parti. La Commissione europea (DG XXII) fornirà un totale di 1 200 000 ECU per sostenere la partecipazione degli istituti e degli studenti nei raggruppamenti. Il Canada finanzierà i suoi parteciponti di circa 2 000 000 CAD. È previsto il sussidio di 12 raggruppamenti.

Per un progetto di 3 anni, l'importo massimo del finanziamento previsto per ogni raggruppamento sarà di circa 60 000 ECU per il gruppo della CE, che riceverà, inoltre, fino a 12 000 ECU per ogni istituto partner interessato alle borse di studio a favore della mobilità oltreoceanica degli studenti. L'importo massimo per ogni gruppo canadese, compreso il finanziamento per gli studenti, sarà di 160 000 CAD. Le borse di studio sono intese come aiuto finanziario agli studenti durante la durata del loro soggiorno di studio oltreoceano (viaggio, costo più elevato del livello di vita, assicurazione malattia).

Procedure di partecipazione per i candidati della Comunità europea

Le modalità e i moduli di partecipazione sono disponibili:

— presso l'indirizzo Europa Server Internet, telecaricabili (Word, WordPerfect) da

http://www.cec.lu/en/comm/dg22/call.html (programmi DG XXII);

— presso i principali uffici della Commissione negli Stati membri;

— presso le agenzie nazionali di Socrates/Erasmus e le unità nazionali di coordinamento per Leonardo (uno per ogni Stato membro);

— su richiesta via fax al numero (32 2) 295 57 19 della Commissione europea DG XXII, indicando l'indirizzo del candidato per esteso.

Sia nella CE che in Canada le proposte dovranno essere inviate a mezzo raccomandata o consegnate a mano entro e non oltre il 4. 10. 1996.

MAST III

Secondo invito a presentare proposte nel quadro del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle scienze e tecnologie marine (1994-1998) (settori A, B e C)

(96/C 110/10)

1. Conformemente della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che ha adottato il quarto programma quadro (1) e alla decisione del Consiglio che ha adottato un programma specifico nel settore delle scienze e tecnologie marine (2), la Commissione delle Comunità europee invita gli enti interessati a presentare proposte di azioni di RST.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione del Consiglio che ha adottato il suddetto programma specifico, la Commissione ha stabilito un programma di lavoro che descrive in maniera particolareggiata gli obiettivi scientifici e tecnologici e i tipi di azioni RST che essa intende intraprendere, nonché le disposizioni finanziarie applicabili a tali azioni.

2. Gli obiettivi e i lavori di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione, oggetto del presente invito, riguardano i settori descritti nel programma di lavoro.

I soggetti giuridici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della decisione del Consiglio relativa alle norme per la partecipazione ai programmi specifici, compreso il CCR (3), sono invitati a presentare proposte di azioni di RST nei seguenti settori:

Settore di ricerca A: Scienze marine

A.1. Ricerca sui sistemi marini

A.1.1. Meccanismi della circolazione e dello scambio delle masse d'acqua

A.1.2. Studi integrati, pratici e teorici, per modellizzare e definire la resistenza degli ecosistemi pelagici e bentonici dei mari marginali e dei bacini oceanici

A.1.3. Studi sulla biodiversità marina, comprensione della struttura, della dinamica e della resistenza degli ecosistemi

A.1.4. Processi e flussi nell'interfaccia aria/mare; applicazione alla comprensione dei cicli biogeochimici

A.1.5. Flussi di calore e di materia organica e minerale nell'interfaccia acqua/sedimenti (comprese le bocche idrotermali e le infiltrazioni fredde nei mari della piattaforma continentale)

A.1.6. processi sedimentari di mare profondo, sulla scarpata e sul margine continentale

A.2. Ambienti marini estremi

A.2.1. Grandi fondali marini dell'Atlantico settentrionale e del Mediterraneo

A.2.2. Mari ricoperti di ghiaccio nell'emisfero settentrionale (Artico e mari sub-artici)

A.2.3. Zona di battigia e di flusso montante delle coste europee

A.3. Ricerca sui mari regionali

A.3.4. Margine continentale dell'Atlantico nord-orientale

Settore di ricerca B: Ricerca marina strategica

B.1. Ricerche sui mari costieri e sulla piattaforma continentale

B.1.1. processi e morfodinamica dell'ambiente costiero fisici

B.1.2. Struttura e dinamica degli ecosistemi della piattaforma continentale

B.1.3. Metodologia applicata al monitoraggio, alla previsione e alla gestione della piattaforma continentale e delle zone costiere

B.2. Ingegneria costiera e difese naturali

B.2.1. Strutture costiere

B.2.2. Telerilevamento

Settore di ricerca C: Tecnologie marine

C.1. Tecnologie generiche

C.1.1. Tecnologie non intrusive

C.1.2. Comunicazione e orientamento sottomarini

C.1.3. Visione sottomarina

C.1.4. Sfruttamento delle risorse biologiche marine diverse dalla pesca e dell'acquacoltura

C.1.5. Geotecnica sottomarina

C.2. Sistemi avanzati

C.2.1. Piattaforme non abitate e sistemi autonomi

C.2.2. Apparecchiature di misurazione e campionatura grafica

C.2.3. Biosensori

(1) Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26. 4. 1994 relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1).

(2) Decisione del Consiglio n. 94/804/CE del 23. 11. 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle scienze e delle tecnologie marine (1994-1998) (GU n. 334 del 22. 12. 1994, pag. 59).

(3) Decisione n. 94/763/CE del Consiglio del 21. 11. 1994, relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università ai programmi specifici di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea (GU n. L 306 del 30. 11. 1994, pag. 8).

Altre: Valorizzazione e sfruttamento dei risultati dei progetti MAST II e MAST III, incluso progetti di dimostrazione.

3. Le proposte dovranno raggiungere la Commissione entro le 12.00, ora locale, delle date specificate di seguito all'indirizzo specificato al punto 6.

— Per le aree: A.1, A.2, A.3.4, B.1.1, B.1.3, B.2, C.1, C.2, 15. 10. 1996 (12.00).

— Per l'area: B.1.2, 15. 1. 1997 (12.00).

Le proposte ricevute tramite fax non sono ammissibili.

4. I lavori di ricerca e sviluppo tecnologico saranno eseguiti, di norma, con azioni a compartecipazione finanziaria, secondo le modalità di attuazione definite nell'allegato III della decisione del Consiglio che adotta il suddetto programma specifico. Inoltre, alcune misure saranno prese in quanto misure di preparazione, di accompagnamento e di sostegno o in quanto azioni concertate, come descritto nella decisione del Consiglio e nel programma di lavoro.

Le proposte saranno selezionate in base ai criteri enunciati nell'allegato II del quarto programma quadro e nell'articolo 4, paragrafo 3, della decisione del Consiglio sulle norme di partecipazione ai programmi specifici.

Le azioni di RST saranno oggetto di contratti stipulati in conformità con la decisione del Consiglio sulle norme di partecipazione ai programmi specifici e i loro risultati saranno divulgati in base ai principi enunciati nella decisione del Consiglio relativa alle norme in materia di divulgazione dei risultati (1).

5. Regole speciali riguardanti gli enti di paesi terzi

Al fine di facilitare la partecipazione di organizzazioni dei paesi dell'Europa centrale e orientale, i paesi dell'ex Unione Sovietica ed i paesi in via di sviluppo, può essere reso disponibile un contributo finanziario della Comunità. Dettagli concernenti le possibilità per la partecipazione dei paesi terzi sono contenuti nel pacchetto informativo.

6. Il programma di lavoro, il fascicolo contenente le informazioni sulle procedure di presentazione delle proposte (edizione 1996) una guida per i proponenti concernente la priorità di questo bando e una copia del contratto tipo che sarà concluso con i candidati prescelti, possono essere ottenuti, su richiesta scrita (anche fax), presso i servizi della Commissione dopo il 15. 4. 1996. Si potrà ottenere, sempre su richiesta, anche la descrizione dei lavori intrapresi nell'ambito dei programmi precedenti e dei programmi collegati.

Tutta la corrispondenza e le proposte di azioni di RST devono essere spedite o consegnate a mano al seguente indirizzo:

Commissione europea, DG XII/D-3, MAST, SDME 7/80, Square de Meeûs 8, B-1050 Bruxelles, telefax (32-2) 296 30 24.

(1) Decisione 94/762/CE del Consiglio, del 21. 11. 1994 relativa alle norme in materia di divulgazione dei risultati dei programmi specifici di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea (GU L 306 del 30. 11. 1994, pag. 5).

Avviso preliminare relativo ad un invito a presentare proposte per borse di formazione mediante la ricerca ai sensi del programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore dell'energia non nucleare (1994-1998)

(96/C 110/11)

Nell'ambito delle misure previste per l'attuazione del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dell'energia non nucleare (1994-1998), la Commissione intende pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un invito a presentare proposte relative a borse di formazione mediante la ricerca. Tale invito sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 15. 5. 1996.